

---

# ATTI DEL TRIBUNALE ECCLESIASTICO REGIONALE

## Relazione ai Vescovi Lombardi del Vicario giudiziale del Tribunale ecclesiastico regionale Lombardo

(Caravaggio, 9 gennaio 2019)

Il presente testo riporta quei punti della relazione del Vicario giudiziale ai Vescovi lombardi circa l'attività del tribunale regionale che sembrano di maggiore interesse dal punto di vista dei sacerdoti (ad esempio parroci o vicari parrocchiali) impegnati nella attività pastorale più a diretto contatto con le comunità locali.

Va anzitutto ricordato che i Vescovi delle Diocesi lombarde hanno a suo tempo fatto la scelta di avvalersi di una realtà unica per la trattazione delle cause di nullità matrimoniale. Si tratta di una scelta – salvo il pieno diritto di ciascuno di organizzarsi diversamente – che a mio giudizio corrisponde: a) sia a una logica di ottimizzazione delle (non molte) risorse disponibili, peraltro praticata o auspicata per molte altre realtà anche ecclesiali; b) sia soprattutto a una logica di comunione ecclesiale, che tiene conto del fatto che non tutte le Diocesi lombarde sarebbero in grado di assicurare un servizio di amministrazione della giustizia canonica che almeno equivalga dal punto di vista della funzionalità a quello offerto dal tribunale unico, pur con tutti i limiti che anche il tribunale regionale può avere.

### 1. Il rinnovo degli incarichi quinquennali relativi al tribunale

Molto opportunamente gli incarichi che concernono le mansioni più specificamente rivolte al merito delle cause sono previsti come da conferirsi *ad tempus*. L'opportunità di ciò sta nel fatto che tale modalità dà la possibilità sia di evitare che si creino delle situazioni di eccessivo prolungamento nella occupazione di un ufficio; sia di provvedere con maggiore agilità a quei cambiamenti che si rendessero opportuni (ad esempio per anzianità o malattia) ma senza la necessità di interventi urgenti.

La composizione del tribunale regionale risulta inferiore come numero rispetto a quella del precedente quinquennio. Tuttavia, la pratica scomparsa delle cause di secondo grado (circa la quale si farà qualche accenno più avanti) fa sì che la diminuzione numerica degli addetti non inciderà negativamente



## 2. L'attività del tribunale nel 2018

2.1. La *pendenza delle cause* appare ridotta (complessivamente 46 cause in meno) a seguito del fatto che il tribunale ha più tempo di dedicarsi alle cause di primo grado anche se, come osservato in altre occasioni, non c'è un rapporto numerico diretto fra le minori cause di secondo grado da trattare (in circa il 75-80% dei casi confermate per decreto, quindi senza istruttoria e fase di discussione fra le parti) e la possibilità di deciderne un numero equivalente in primo grado. Ciò in quanto le cause di primo grado (anche quelle trattate con la forma breve) richiedono invece una istruttoria e una fase di discussione fra le parti.

Ecco comunque il dato relativo alla pendenza delle cause, confrontando l'inizio e la fine del 2018:

### Cause pendenti al 1° gennaio 2018

Prima istanza: 224 cause, delle quali:  
 1 causa iniziata nell'anno 2015  
 42 cause iniziate nell'anno 2016  
 181 cause iniziate nell'anno 2017

Seconda istanza: 15 cause, delle quali:  
 1 causa iniziata nell'anno 2016  
 14 cause iniziate nell'anno 2017

### Cause pendenti al 1° gennaio 2019

Prima istanza: 184 cause, delle quali:  
 41 cause iniziate nell'anno 2017  
 143 cause iniziate nell'anno 2018

Seconda istanza: 9 cause, delle quali:  
 3 cause iniziate nell'anno 2017  
 6 cause iniziate nell'anno 2018

Prospetto comparativo: cause pendenti nel decennio 2010-2019

Anno	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1^ istanza	305	281	252	226	225	205	189	224	224	184
2^ istanza	173	165	147	118	92	143	84	20	15	9
	478	446	399	344	317	348	273	244	239	193

2.2. Quanto alle *cause introdotte* nel corso dell'anno, si deve registrare una loro diminuzione, sia in primo sia in secondo grado: complessivamente 25 cause in meno.

In primo grado sono entrate 175 cause, mentre in secondo grado 7 cause, 4 affermative appellate e 3 negative appellate.

Ecco in dettaglio i dati:

Prima istanza: 175 cause.

Diocesi di provenienza:

Milano	92	Lodi	5
Bergamo	24	Mantova	7
Brescia	24	Pavia	5
Como	6	Vigevano	5
Cremona	5	Crema	2

Seconda istanza: 7 cause:

3 Tribunale Piemontese (1 affermativa + 2 negative)

4 Tribunale Triveneto (3 affermative + 1 negativa)

Prospetto comparativo: cause introdotte nel decennio 2009-2018

<b>Anno</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
1^ istanza	209	185	174	153	161	149	157	197	191	175
2^ istanza	331	281	283	247	201	251	196	21	16	7
	540	466	457	400	362	400	353	218	207	182

In merito alle cause di primo grado, fare delle considerazioni quanto al loro numero appare piuttosto aleatorio: sia in quanto la differenza numerica è piuttosto esigua (16 cause in meno); sia perché i motivi che potrebbero essere ipotizzati (minor numero di matrimoni, minore interesse per soluzioni di foro esterno anche fra i praticanti, ulteriore secolarizzazione e privatizzazione della realtà matrimoniale per chi non condivide la visione cristiana e/o riconosce una importante dimensione anche pubblica all'istituto matrimoniale) sono appunto delle ipotesi di carattere generale e di taglio sociologico.

Resta piuttosto chiaro invece che la causa di nullità è un rimedio attuato in casi numericamente ridotti (in rapporto alle separazioni e ai divorzi); ed in parte è anche comprensibile che sia così, in quanto c'è una notevole differenza (concettuale ma anche esistenziale) fra un matrimonio originariamente nullo e uno che invece ha conseguito un esito sfavorevole pur non essendo radicalmente viziato nelle sue premesse, che magari al momento del patto nuziale erano anzi sufficienti se non anche buone.

Quanto alle cause di secondo grado, colpisce la quasi scomparsa del giudizio di appello: i numeri degli ultimi tre anni danno un riscontro molto chiaro. Se si tiene conto che, in precedenza, presso il tribunale Lombardo, circa il 20-25% delle cause era sottoposto a un riesame più accurato in secondo grado di

giudizio, la riduzione numerica delle cause di appello colpisce. Era troppo severo il nostro tribunale? La qualità delle decisioni di primo grado si è di colpo innalzata? I difensori del vincolo sono troppo deboli nello svolgere il loro compito? Se le parti private hanno entrambe interesse alla sentenza di nullità, si accontentano di decisioni anche meno convincenti quanto al merito e quanto alle loro motivazioni? Sono tutte ipotesi e se ne potrebbero formulare altre o anche combinare più di una di esse.

Come ogni scelta storica, anche l'abolizione della necessità di una doppia sentenza conforme per l'esecutività di una sentenza di nullità matrimoniale emessa in ogni grado di giudizio (ad esempio il terzo, magari dopo due precedenti decisioni negative) ha i suoi *pro* e i suoi *contra*, anche condizionati dalla sensibilità del momento storico. L'aspetto favorevole è quello di un guadagno quanto ai tempi di conseguimento di una sentenza esecutiva (soprattutto per quei paesi – non la maggior parte dell'Italia – dove il secondo grado di giudizio richiedeva effettivamente dei tempi poco accettabili); gli aspetti potenzialmente problematici sono quello della rinuncia a una maggiore sicurezza in una materia così importante e quello di porre una condizione di fatto che potrebbe concorrere alla creazione di giurisprudenze molto localizzate e difformi fra loro (quindi con un trattamento molto diverso fra i fedeli), venendo meno uno strumento (intrinseco alla dinamica processuale) idoneo ad assicurare una unitarietà e una ragionevole omogeneità della giurisprudenza canonica, pur nel rispetto delle individualità e della collocazione storico-culturale di ogni singolo caso.

2.3. Quanto all'*esito dal punto di vista numerico* delle cause ultimate, il dato è il seguente:

Prima istanza: 214 cause terminate

Seconda istanza: 13 cause terminate

Prospetto comparativo: cause terminate nel decennio 2009-2018

<b>Anno</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
1^ istanza	186	209	203	179	162	169	173	162	191	214
2^ istanza	328	289	301	276	227	200	255	83	21	13
	514	498	504	455	389	369	428	245	212	227

Sono dunque state ultimate quindici cause in più rispetto all'anno precedente, per la qual cosa devono essere ringraziati i vicari aggiunti (presidi dei collegi), i giudici, i difensori del vincolo e le collaboratrici della cancelleria: ciascuno di essi contribuisce nel suo ruolo al condurre le cause a decisione nel minor tempo possibile.

2.4. Quanto invece all'*esito delle cause dal punto di vista del merito*, abbiamo i seguenti risultati:

Prima istanza: su 214 cause terminate:

Affermative (dichiaranti la nullità del matrimonio)	171 (di cui 3 processi brevi)
Negative (riaffermandi la validità del matrimonio)	39
Rinunciate	2
Archiviata per la morte di una parte	1
Passata a <i>de rato</i>	1

Seconda istanza: su 13 cause terminate:

2 decreti di conferma della sentenza di primo grado	(una dal Tribunale Piemontese e una dal Tribunale Triveneto)
6 sentenze affermative	
4 sentenze negative	
1 causa archiviata per inattività processuale	

2.5. Quanto poi ai *motivi di nullità addotti*, si possono esaminare i dati contenuti nella seguente tabella.

	sentenze in 1° grado		conferma in 2° grado
	affermative	negative	
Incapacità psichica	88	41	2
Simulazione totale	0	6	0
Esclusione della indissolubilità	41	35	0
Esclusione della prole	48	13	0
Esclusione della fedeltà	8	7	0
Esclusione del bene dei coniugi	0	2	0
Errore doloso	6	2	0
Costrizione e timore	0	4	0
Impotenza copulativa	1	0	0
Errore su una qualità personale	0	1	0
Esclusione della dignità sacramentale	0	3	0

Nelle sentenze di seconda istanza, dopo il processo ordinario:

	affermative	negative
Incapacità psichica	3	1
Esclusione della indissolubilità	2	2
Esclusione della prole	0	1
Esclusione della fedeltà	2	1

In merito a tali esiti non si può che confermare l'evoluzione della considerazione della giurisprudenza canonica quanto ai possibili motivi di nullità del matrimonio. Si è passati dai difetti nella applicazione della forma canonica e dagli impedimenti dirimenti – un tempo prevalenti e ora in pratica scomparsi (c'è una sola causa decisa per un impedimento dirimente, quella per impotenza copulativa) – all'attenzione data ai difetti e vizi intrinseci del consenso: vuoi per mancanza di maturità umana e psicologica, vuoi per mancanza di libertà nella scelta (per dinamiche interiori o per condizionamenti esterni), vuoi per la presenza di intenzioni non congruenti con aspetti essenziali della concezione che del matrimonio ha la Chiesa. Tale evoluzione a mio giudizio mette in luce come l'attività dei tribunali colga a fondo gli aspetti soggettivi e di coscienza delle persone, diversamente da quanto talvolta si sente affermare da parte di coloro che non conoscono dall'interno l'attività dei tribunali della Chiesa.

2.6. Quanto infine ai *processi brevi*, nel corso dell'anno ne sono stati richiesti cinque, tutti di provenienza dalla Diocesi di Milano: ne sono stati ammessi due, già ultimati con sentenza affermativa: la causa 43/2018: libello 14 marzo e sentenza 15 giugno; e la causa 102/2018: libello 13 luglio e sentenza 19 novembre.

Quanto ai tre non ammessi, due di essi erano delle domande per così dire *fai da te*, ossia proposte dalle persone interessate senza la mediazione di alcun esperto. Basti pensare che, per una di esse, si sarebbe dovuto procedere, oltre che alla effettuazione di una perizia, al ricorso alla prova delegata (per l'interrogatorio dei testi proposti) presso cinque tribunali diversi, due al Nord Italia, uno al Centro e due al Sud: tutti elementi che contrastano con la logica del processo breve, che richiede una evidenza della nullità fin dall'origine e l'effettuazione di una istruttoria non complessa (come una prova complessa è invece una perizia) e di immediata attuazione (come non è immediata la rogatoria, ancor più se da effettuarsi presso cinque diversi tribunali).

### 3. L'attività dei Patroni stabili

In merito a tali figure, non posso che ribadire come l'attività di tali avvocati sia stata encomiabile, offrendo ai fedeli un servizio gratuito ma contemporaneamente di alta qualità professionale. È difficile dall'esterno rendersi conto della quantità di lavoro di questi professionisti, che meritano grandi riconoscimento e considerazione, anche per l'attenzione e la vicinanza paziente che esercitano nei confronti dei fedeli.

Complessivamente i colloqui da loro svolti sono stati 912 dei quali 111 iniziali di una nuova consulenza. Le cause complessivamente introdotte sono state invece 35.

Quanto ai titolari dell'ufficio, lasciano a fine 2018 tale funzione l'avvocato Giovanna Astolfi e l'avvocato Elena Lucia Bolchi, la quale ultima assume il ruolo di giudice. Affianca invece l'avvocato Donatella Saroglia, che prosegue in

questo delicato compito, l'avvocato Eliza Szpak, alla quale si rivolge un cordiale benvenuto e un augurio di buon lavoro.

Naturalmente, dicendo ciò nulla intendo togliere alla professionalità e alla diligenza degli avvocati di fiducia, che ringrazio pure per il loro lavoro. Nel complesso la situazione lombarda può dirsi nella sostanza positiva, anche se il tribunale è sempre attento a svolgere una adeguata vigilanza e a segnalare al Moderatore eventuali vicende che meritino di essere approfondite ed eventualmente sanzionate dal punto di vista disciplinare.

#### 4. Altre attività del tribunale regionale

4.1. Credo utile fare riferimento a un dato che conferma come il tribunale dei Vescovi lombardi sia apprezzato anche in altre parti del mondo. Alla trentina di persone provenienti da più di venti nazioni diverse dall'Italia che sono state ospitate come tirocinanti in questi anni, si è aggiunta nel 2018 la dottoranda Katherine Beall, presentata dal Vicario giudiziale della Diocesi di Denver, nel Colorado.

Per il prossimo anno si è già prenotata una dottoranda e docente aggregata di diritto matrimoniale canonico (alla Pontificia Università della Santa Croce): la spagnola dott. Inés Lloréns, già abilitata come avvocato civile; nonché si sta vagliando una possibile candidatura di una tirocinante da un Paese dell'Est Europa.

4.2. In aiuto ad altri tribunali e su loro richiesta – come previsto dal can. 1418, ma anche come ribadito nella normativa promulgata da Papa Francesco nel 2015 (cf l'articolo 7 § 2 della *Ratio procedendi* acclusa al mp *Mitis Iudex Dominus Iesus*) – si sono eseguiti 57 incarichi rogatoriali. In particolare, oltre alla notifica di atti, il tribunale ha ricevuto l'incarico di ascoltare 16 parti in causa e 46 testimoni. La maggior parte delle richieste è pervenuta dall'Italia, ma non sono mancate richieste da Barcellona, Bratislava, Lima, Madrid, Phoenix e Quito.

\*\*\*

Nella sessione della Conferenza Episcopale Lombarda del 9 gennaio 2019, i Vescovi hanno affrontato anche altre questioni in merito all'attività del tribunale regionale: la tutela della riservatezza circa i dati trattati nelle cause; l'amministrazione del tribunale, l'approvazione del bilancio consuntivo del 2018, nonché l'esame del preventivo di spesa per il 2019; il lavoro di revisione del regolamento interno del tribunale. Si tratta di temi più tecnici, riferire dei quali esula dagli scopi della presente comunicazione.

*Paolo Bianchi*  
Vicario giudiziale